



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 76/2023

Sindaco: MARIO GUARENTE

OGGETTO: Capodanno 2024 – Divieto di vendita ed esplosione di fuochi d'artificio.



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 76 del 29/12/2023

OGGETTO: Capodanno 2024 – Divieto di vendita ed esplosione di fuochi d'artificio.

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Amministrazione intende salvaguardare gli spettacoli di arte pirotecnica, universalmente apprezzati e legati al bagaglio delle nostre tradizioni popolari, purché autorizzati e realizzati a cura di professionisti del settore, ed in base ai più stretti dettami di sicurezza;
- che, purtroppo, si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni genere, anche estremamente pericolosi da maneggiare;
- che occorre limitare con decisione tale condotta, per il potenziale verificarsi di eventi tragici, a danno di chi la pratica, e soprattutto con riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- che ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza del rischio d'incendio provocato dall'accensione incontrollata di fuochi pirotecnici;
- che, in aggiunta, l'esplosione incontrollata di artifici pirotecnici danneggia la fauna presente sul territorio, della cui protezione e incolumità il Comune è responsabile;
- che la possibilità di acquistare fuochi pirotecnici estremamente pericolosi e non controllati presso venditori ambulanti non autorizzati, deve essere assolutamente contrastata;
- che agli esercenti autorizzati deve essere ribadito l'onere di vigilare affinché i minori non accedano a materiali esplodenti;
- che, parimenti, occorre inibire la possibilità di raccogliere botti, petardi e simili artifici inesplosi.

VISTI

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 05/12/2016, che sollecita le Forze dell'Ordine ad azioni di prevenzione e repressione finalizzate a eliminare dal mercato i materiali esplodenti immessi illecitamente, nonché all'adozione di misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi al di fuori dei casi autorizzati;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- art. 57 del TULPS;
- il D.Lgs. del 04/04/2010 n. 58 modificato con D.Lgs. del 05/09/2012 n. 176;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

1. è fatto divieto, in tutto il territorio cittadino, di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (ad esempio all'interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;
2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

PRECISA

- che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali;
- che il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc., appartenenti alla V categoria, gruppo D;
- che gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- che è vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori anni 18;
- che si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo;
- che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981;
- che il presente provvedimento ha effetto e validità dalla data odierna al 06/01/2024.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- che gli Agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Basilicata – entro gg. 60, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), entro gg. 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO
Mario Guarente